

**Legge regionale Liguria 12 novembre 2014, n. 32 <sup>(1)</sup>.**

**Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche <sup>(2)</sup>.**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Liguria 14 novembre 2014, n. 16, parte prima

(2) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 27 marzo 2015, n. 407](#).

## **TITOLO IV**

### **Altre strutture ricettive**

#### **Capo I**

#### **Disposizioni generali**

#### **Articolo 16** *Tipologie.*

1. Il presente Titolo individua e disciplina le seguenti strutture ricettive denominate:

- a) case per ferie;
- b) ostelli;
- c) rifugi alpini ed escursionistici;
- d) affittacamere;
- e) bed & breakfast;
- f) case e appartamenti per vacanze;
- g) aree di sosta;
- h) mini aree di sosta;
- i) agriturismo;
- j) ittiturismo.

#### **Capo II**

#### **Definizione delle strutture**

#### **Articolo 17** *Case per ferie.*

1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone o gruppi di persone gestite al di fuori dei normali canali commerciali. Tali strutture sono gestite da enti pubblici, associazioni e enti operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari ovvero da privati previa stipula di apposita convenzione con il Comune competente per territorio, che garantisca le finalità d'uso della struttura ricettiva.

2. In attuazione di apposite convenzioni, nelle case per ferie gestite da aziende è consentito, altresì, ospitare i dipendenti e relativi familiari di altre aziende.

3. Le predette strutture ricettive possono, altresì, essere strutturate ed attivate per consentire il soggiorno di gruppi autogestiti secondo autonome modalità organizzative, nell'ambito e sotto la responsabilità del titolare dell'attività.

### **Articolo 18** *Ostelli.*

1. Sono ostelli le strutture ricettive che offrono soggiorno e pernottamento, anche in spazi comuni, a clienti per lo più costituiti da giovani, da gruppi organizzati e famiglie. Gli ostelli sono gestiti, in forma diretta o indiretta, da enti pubblici, enti di carattere morale o religioso e associazioni operanti, senza scopo di lucro, nel campo del turismo sociale e giovanile per il conseguimento di finalità sociali, culturali e sportive, nonché da privati previa stipula di apposita convenzione con il Comune competente per territorio, che garantisca le finalità d'uso della struttura ricettiva.

### **Articolo 19** *Rifugi alpini ed escursionistici.*

1. Sono rifugi alpini le strutture ricettive idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti e escursionisti in zone isolate di montagna, raggiungibili attraverso mulattiere e sentieri o, in periodi dell'anno limitati, con strade carrozzabili.

2. I rifugi alpini che successivamente all'avvio dell'attività diventino raggiungibili per l'intero periodo annuale da strade carrozzabili mantengono, in deroga a quanto disposto al comma 1, tale tipologia.

3. Sono rifugi escursionistici le strutture ricettive idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti ed escursionisti in zone montane, di norma posti ad altitudine non inferiore a metri 600 sul livello del mare, ovvero ubicati lungo itinerari escursionistici di interesse nazionale o regionale, destinati a svolgere anche funzione di posto tappa.

4. I rifugi alpini e quelli escursionistici possono essere gestiti da enti pubblici, da enti o associazioni statutariamente operanti nel settore dell'alpinismo o dell'escursionismo, nonché da privati previa stipula di apposita convenzione col Comune competente per territorio, che garantisca le finalità d'uso della struttura ricettiva.

### **Articolo 20** *Affittacamere.*

1. Sono affittacamere le strutture ricettive atte a fornire alloggio ed eventuali servizi complementari, ivi compresa la somministrazione di cibi e bevande, in non più di sei unità abitative costituite da camere ammobiliate ubicate in una o due unità immobiliari di civile abitazione poste in uno stesso stabile o in stabili situati ad una distanza inferiore a metri 150.

2. L'attività di affittacamere può altresì essere esercitata in modo complementare all'esercizio di ristorazione qualora sia svolta da uno stesso titolare.

3. Gli esercizi di affittacamere condotti a carattere occasionale o saltuario possono fornire alimenti e bevande limitatamente alla prima colazione.

4. L'utilizzo delle predette unità abitative secondo le modalità previste nella presente legge non ne comporta, ai fini urbanistici, la modifica della destinazione d'uso.

5. Nelle strutture di cui al comma 1 è consentita la presenza di unità abitative dotate di cucina e angolo cottura nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 40 per cento di quella complessiva dell'esercizio con esclusione dei posti letto aggiuntivi definiti dalle disposizioni attuative.

### **Articolo 21** *Bed & breakfast.*

1. Sono "bed & breakfast" le strutture ricettive in cui è fornito l'alloggio e il servizio di prima colazione in un'unità immobiliare di civile abitazione da parte del titolare che dimora stabilmente nella stessa durante i periodi di apertura della struttura. L'alloggio può essere effettuato in non più di quattro camere.

2. Nei bed & breakfast deve essere presente una camera ad uso esclusivo del titolare della struttura ricettiva.

3. I titolari dei bed & breakfast sono tenuti a garantire la presenza nella propria unità immobiliare nelle fasce orarie serali e mattutine secondo quanto disposto dalle specifiche disposizioni attuative.

4. L'utilizzo delle predette unità immobiliari secondo le modalità previste nella presente legge non ne comporta, ai fini urbanistici, la modifica della destinazione d'uso.

### **Articolo 22** *Case e appartamenti per vacanze.*

1. Sono case e appartamenti per vacanze le unità immobiliari di civile abitazione ubicate in immobili esistenti, composte ciascuna da uno o più locali, arredate e dotate di servizi igienici e cucina autonomi, gestite unitariamente in forma imprenditoriale, per l'affitto a turisti, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore a dodici mesi consecutivi.

2. L'utilizzo delle predette unità immobiliari secondo le modalità previste nella presente legge non ne comporta, ai fini urbanistici, la modifica della destinazione d'uso.

3. Nelle strutture di cui al comma 1 è consentita la presenza di unità abitative costituite da camere non dotate di cucina o angolo cottura nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 40 per cento di quella complessiva

dell'esercizio con esclusione dei posti letto aggiuntivi definiti dalle disposizioni attuative.

### **Articolo 23** *Mini aree di sosta.*

1. Gli enti locali possono allestire mini aree di sosta aventi un minimo di dieci e un massimo di trenta piazzole destinate al campeggio itinerante, rurale ed escursionistico effettuato esclusivamente mediante l'utilizzo di tende.

### **Articolo 24** *Aree di sosta.*

1. Sono aree di sosta le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio dei caravan e autocaravan omologati. Le aree di sosta sono dotate degli impianti e delle attrezzature previsti dall'[articolo 185, comma 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#) (Nuovo codice della strada) e successive modificazioni e integrazioni e dall'[articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495](#) (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) e successive modificazioni e integrazioni.

2. I Comuni, singolarmente o in forma aggregata, provvedono ad integrare i propri strumenti urbanistici individuando, con riferimento ai rispettivi ambiti territoriali, il fabbisogno e il dimensionamento delle aree di sosta e definendo le modalità per la realizzazione di tali strutture, privilegiando nell'ordine:

a) la realizzazione e la gestione diretta;

b) la possibilità di reperire piazzole destinate ad aree di sosta nell'ambito delle strutture ricettive all'aria aperta in esercizio nei rispettivi ambiti territoriali, anche mediante ampliamenti delle stesse.

3. La realizzazione e la gestione di aree di sosta da parte di privati sono consentite solo qualora non sia realizzabile quanto previsto al comma 2, lettere a) e b).

4. Nelle strutture ricettive all'aria aperta è possibile attrezzare piazzole destinate ad aree di sosta secondo quanto disposto dalle specifiche disposizioni attuative.

### **Articolo 25** *Norma di rinvio.*

1. Agli agriturismo e agli ittiturismo si applica la disciplina di cui alla [legge regionale 21 novembre 2007, n. 37](#) (Disciplina dell'attività agrituristica, del pesca turismo e ittiturismo) e successive modificazioni e integrazioni e le relative disposizioni attuative.

## **Capo II**

### **Classificazione delle strutture ricettive**

#### **Articolo 46** *Classificazione delle strutture ricettive.*

1. Le strutture ricettive di cui al Titolo III sono classificate dall'Ente competente individuato con legge regionale attribuendo un numero di stelle variabile da uno a cinque, secondo quanto disposto dalle specifiche disposizioni attuative. I livelli di classificazione attribuibili sono rispettivamente: cinque per gli alberghi e le loro dipendenze (da una a cinque stelle), tre per le residenze turistico-alberghiere e le loro dipendenze (da due a quattro stelle), tre per le locande e le loro dipendenze (da due a quattro stelle), tre per gli alberghi diffusi (da tre a cinque stelle), tre per i villaggi turistici (da due a quattro stelle), quattro per i campeggi (da una a quattro stelle). Gli alberghi classificati cinque stelle in possesso dei requisiti tipici degli esercizi di alta classe internazionale assumono la denominazione "lusso".
2. Gli esercizi di affittacamere, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast e i marina resort sono classificati dall'Ente competente in tre livelli secondo quanto disposto dalle specifiche disposizioni attuative.
3. Le altre strutture ricettive di cui al Titolo IV, diverse da quelle indicate al comma 2, sono classificate in un'unica categoria.
4. Gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, di cui al Titolo VI, non sono soggetti a classificazione.

**Articolo 47** *Attribuzione della classificazione e sua validità.*

1. L'attribuzione della classificazione è obbligatoria ed è condizione pregiudiziale per la presentazione della segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) delle strutture ricettive.
2. Le disposizioni attuative disciplinano le procedure per l'attribuzione della classificazione alle strutture ricettive previste dalla presente legge, nonché le modalità per la presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 3.
3. Al fine dell'attribuzione della classificazione, il titolare di una nuova struttura ricettiva presenta all'Ente competente una dichiarazione contenente le caratteristiche e le attrezzature delle strutture con le modalità e i termini previsti dalle disposizioni attuative.
4. Il titolare della struttura ricettiva, in caso di variazioni dei dati contenuti nel modello di classificazione presenta una nuova dichiarazione con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni attuative.
5. L'Ente competente, sulla base delle dichiarazioni di cui ai commi 3 e 4, provvede:
  - a) all'attribuzione della classificazione, utilizzando il sistema informativo regionale;
  - b) a verificare la classificazione attribuita mediante sopralluogo in almeno il 10 per cento delle strutture ricettive classificate.

#### **Articolo 48** *Classificazione provvisoria.*

1. I titolari di una nuova struttura ricettiva di cui al Titolo III o di una struttura oggetto di trasformazioni che comportino modifiche delle dimensioni dei locali e per le quali sia previsto il rilascio del titolo edilizio, richiedono una classificazione provvisoria secondo le modalità previste dalle specifiche disposizioni attuative. La classificazione provvisoria è condizione per il rilascio del titolo edilizio.

#### **Articolo 49** *Declassificazione, sospensione e revoca della classificazione.*

1. Qualora vengano rilevate situazioni non rispondenti a quanto prescritto dall'articolo 50, l'Ente competente prescrive i necessari adeguamenti da apportare alle strutture ricettive entro un termine non superiore a centottanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine dispone la declassificazione della struttura.

2. Qualora vengano rilevate carenze dei requisiti o delle dotazioni obbligatori per il livello di classificazione attribuito, l'Ente competente prescrive i necessari adeguamenti da apportare entro un termine non superiore a centoventi giorni. Trascorso inutilmente tale termine dispone la declassificazione della struttura.

3. Qualora si riscontrino carenze o difformità gravi rispetto a quanto disposto dalle disposizioni attuative o nel caso di strutture già classificate al livello più basso, l'Ente competente, previa diffida ad apportare i necessari adeguamenti, dispone la sospensione della classificazione per un periodo massimo di centottanta giorni e ne dà comunicazione al Comune per la sospensione dell'attività. Trascorso inutilmente il termine previsto nella diffida dispone la revoca della classificazione.

4. L'Ente competente dispone la revoca o la sospensione della classificazione nei casi in cui riceva, comunicazione di provvedimento di revoca o di sospensione dell'attività emanato da parte del Comune.

#### **Articolo 50** *Qualità delle strutture ricettive.*

1. Gli immobili sedi delle strutture ricettive, le relative attrezzature, gli allestimenti per il pernottamento, gli arredi, gli impianti e le dotazioni devono risultare in buone condizioni di funzionamento e di manutenzione, devono essere di qualità adeguata al livello di classificazione e devono possedere le caratteristiche di qualità individuate dall'elenco di cui all'articolo 51.

#### **Articolo 51** *Elenco caratteristiche qualitative.*

1. La Giunta regionale approva l'elenco delle caratteristiche di qualità delle strutture ricettive, quale strumento operativo di valutazione del livello del decoro e della qualità delle dotazioni, delle attrezzature, degli impianti e dei servizi delle strutture ricettive.

## **Articolo 52** *Valorizzazione dell'offerta turistica.*

1. Al fine di pervenire alla valorizzazione dell'offerta ricettiva e balneare, anche con particolare riguardo alla sostenibilità ambientale, la Regione promuove iniziative di certificazione della qualità.

### **Capo III**

#### **Procedure amministrative**

## **Articolo 53** *Esercizio dell'attività.*

1. Per l'esercizio delle attività ricettive e balneari di cui alla presente legge, con l'esclusione degli appartamenti ammobiliati per uso turistico di cui all'articolo 27, si applica l'istituto della SCIA ai sensi dell'[articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni. La segnalazione è inviata allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) del Comune ove è ubicata la struttura.

2. Lo SUAP, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta gli eventuali provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività ai sensi dell'[articolo 19, comma 3, della L. 241/1990](#) e successive modificazioni e integrazioni, dandone comunicazione, per le strutture ricettive, all'Ente competente.

3. Nei casi di voltura del titolare dell'attività, laddove siano confermati i requisiti presenti nella classificazione, si applica l'istituto della SCIA ai sensi dell'[articolo 19 della L. 241/1990](#) e successive modificazioni e integrazioni. La segnalazione è inviata al SUAP del Comune ove è ubicato l'esercizio.

4. Ogni variazione degli elementi contenuti nelle segnalazioni certificate di inizio attività, nonché nelle comunicazioni è resa nota allo SUAP del Comune e, per le strutture ricettive, per conoscenza, all'ente competente, entro trenta giorni dal suo verificarsi.

5. La SCIA abilita i titolari delle strutture ricettive di cui al Titolo III ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva. La medesima segnalazione abilita, altresì, alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità. Nelle strutture ricettive all'aria aperta la SCIA consente, altresì, la gestione di esercizi di vicinato ai sensi di quanto disposto dalla [L.R. n. 1/2007](#) e successive modificazioni e integrazioni, di superficie netta di vendita non superiore a metri quadrati 150, nonché l'attività di rimessaggio di caravan e autocaravan.

6. La SCIA abilita i titolari delle strutture balneari alla somministrazione di alimenti e bevande secondo quanto disposto dal Capo VI, Titolo II della [L.R. n. 1/2007](#) e successive modificazioni e integrazioni.

7. La locazione di appartamenti ammobiliati ad uso turistico, anche mediante agenzie immobiliari quali mandatarie, è comunicata dal proprietario o dall'agenzia mandataria, secondo le modalità previste dalle specifiche disposizioni attuative, al Comune e all'Ente competente ove sono ubicati gli appartamenti.

8. Per l'esercizio delle imprese turistiche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), g) e h), si applicano le specifiche normative di settore.

#### **Articolo 54** *Sospensione temporanea volontaria.*

1. I titolari delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge che intendano, durante il periodo di apertura dichiarato, sospendere temporaneamente l'attività per un periodo superiore a otto giorni, devono darne comunicazione, con preavviso di almeno sette giorni, al Comune e all'Ente competente indicandone i motivi e la durata.

2. La sospensione temporanea, fatto salvo il caso di interventi di rilevante ristrutturazione delle strutture ricettive, non può essere superiore, nell'arco dell'anno e nell'ambito del periodo di apertura, a tre mesi, prorogabili dal Comune di altri tre mesi, per fondati e comprovati motivi. Al termine del periodo di sospensione volontaria i titolari delle strutture devono dare comunicazione al Comune e all'Ente competente della ripresa dell'attività.

3. In caso di cessazione dell'attività, il titolare deve darne, salvo casi eccezionali, comunicazione, con preavviso di almeno trenta giorni, al Comune e all'Ente competente.

#### **Articolo 55** *Sospensione dell'attività.*

1. Il Comune adotta i provvedimenti di sospensione dell'attività di una struttura di cui alla presente legge:

a) per un periodo da tre a quindici giorni in caso di reiterazione di infrazioni di cui all'articolo 66;

b) qualora l'Ente competente comunichi di avere sospeso la classificazione ai sensi dell'articolo 49, comma 3.

2. Nei casi di sospensione dell'attività, il Comune ne dà comunicazione all'Ente competente per l'emanazione dei provvedimenti di competenza.

#### **Articolo 56** *Divieto di prosecuzione dell'attività.*

1. Il Comune adotta i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività qualora:

- a) L'Ente competente comunichi di avere revocato la classificazione ai sensi dell'articolo 49, comma 3;
- b) il titolare dell'attività non sia più in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla vigente normativa;
- c) la struttura ricettiva non sia più in possesso dei requisiti oggettivi previsti dalle leggi vigenti;
- d) si configurino casi di reiterazione delle infrazioni di cui al Capo IV, Titolo VIII;
- e) si configuri il caso previsto dall'articolo 54, commi 2 e 3;
- f) la concessione demaniale per i marina resort e per le strutture balneari sia stata revocata;
- g) accerti che le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà siano false o mendaci.

2. Nei casi di divieto di prosecuzione dell'attività, di cui al comma 1, il Comune ne dà comunicazione all'Ente competente per l'emanazione dei provvedimenti di competenza.

### **Articolo 57** *Prezzi delle strutture.*

1. I prezzi delle strutture ricettive sono resi pubblici, ai fini della chiarezza e trasparenza dei costi, al turista e sono comprensivi, salvo quanto diversamente stabilito dalle disposizioni attuative, del servizio riscaldamento ed aria condizionata ove esistenti, dell'uso dei servizi comuni, dell'uso degli accessori delle unità abitative e dei bagni, dell'IVA e delle imposte con l'esclusione dell'imposta di soggiorno di cui al [decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#) (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale) e successive modificazioni e integrazioni.
2. I prezzi delle strutture ricettive praticati nell'anno sono riepilogati in una tabella esposta in modo ben visibile al pubblico nel luogo di ricevimento. Il modello della tabella è approvato dalla Regione.
3. Copia della tabella di cui al comma 2 è inviata, dalla struttura ricettiva, all'Ente competente con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni attuative. Nel caso di mancato invio, nei termini previsti, devono essere applicate le ultime tariffe comunicate.
4. I prezzi delle strutture ricettive, conformi a quelli indicati nella tabella di cui al comma 2, sono riportati su un cartellino prezzi esposto in modo ben visibile al pubblico, in ogni camera, unità abitativa o suite, secondo un modulo fornito dall'Ente competente e predisposto sulla base di un modello regionale.
5. Nei campeggi, in luogo dei cartellini dei prezzi di cui al comma 4, è possibile fornire agli ospiti un prospetto riepilogativo dei prezzi praticati; per le unità abitative, di cui all'articolo 14, rimane l'obbligo di cui al comma 3.
6. Nei marina resort, in luogo dei cartellini dei prezzi di cui al comma 4, è possibile fornire agli ospiti un prospetto riepilogativo dei prezzi praticati.

7. I prezzi delle strutture balneari praticati nell'anno sono riepilogati in una tabella esposta in modo ben visibile al pubblico nel luogo di ricevimento. Il modello della tabella è approvato dalla Regione.

**Art. 57-bis** *Comunicazione dei dati turistici* <sup>4</sup>.

1. La Regione, nell'ambito delle attività dell'Osservatorio turistico regionale, nonché per l'assolvimento degli obblighi ISTAT, organizza la rilevazione dei dati sui movimenti turistici mediante il sistema informatico regionale (Rimovcli). 2. I titolari delle strutture ricettive, ai fini di cui al comma 1, sono tenuti a fornire i dati sui movimenti turistici secondo le modalità definite con apposito atto della Giunta regionale.

---

(4) Articolo inserito dall' [art. 39, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 171](#), comma 1 della stessa legge.

## **Capo V**

### **Norme speciali, transitorie e finali**

**Articolo 67** *Norma speciale per le residenze d'epoca.*

1. Le residenze d'epoca classificate ai sensi della [legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2](#) (Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari) e successive modificazioni e integrazioni e autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono tale classificazione. La relativa disciplina è indicata nelle disposizioni attuative della presente legge.

**Articolo 69** *Norme transitorie comuni.*

1. Per quanto non disposto dalla presente legge, sino all'entrata in vigore delle sue disposizioni attuative continuano a trovare applicazione i regolamenti di attuazione della [L.R. n. 2/2008](#) e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le disposizioni attuative di cui all'articolo 2 sono approvate:

a) per le strutture ricettive alberghiere, di cui al Titolo III, Capo I, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) per le altre strutture ricettive, di cui al Titolo IV, per i marina resort di cui al Titolo V e per le altre tipologie di alloggio turistico di cui al Titolo VI, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

c) per le strutture ricettive all'aria aperta, di cui al Titolo III, Capo II, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni attuative definiscono i termini entro i quali devono essere aggiornate le classificazioni attribuite ai sensi della previgente normativa.

4. Nelle more del riordino delle funzioni amministrative ai sensi della [legge 7 aprile 2014, n. 56](#) (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) l'Ente competente indicato dalla presente legge è la Provincia territorialmente competente.

**Articolo 61** *Sanzioni relative al Titolo IV: altre strutture ricettive.*

1. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 chi gestisce una struttura disciplinata dal Titolo IV in mancanza della SCIA o della classificazione.

2. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 il titolare di una struttura ricettiva che:

a) ospita nelle case per ferie persone diverse da quelle indicate all'articolo 17, commi 1 e 2;

b) eccede i limiti della capacità ricettiva attribuita nella classificazione, o non rimuove, o non ripone nell'apposito contenitore i letti aggiuntivi alla partenza degli ospiti. Sono fatte salve le situazioni di necessità per i rifugi alpini e escursionistici;

c) ospita nelle aree di sosta di cui all'articolo 24 un numero di caravan o autocaravan superiore a quello consentito, ovvero consente il protrarsi della sosta oltre il termine stabilito dalle specifiche disposizioni attuative.

3. È soggetto all'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 a euro 2.400,00 il titolare di bed & breakfast che non dimori stabilmente nell'unità abitativa nei periodi di apertura della struttura, nonché non rispetti le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 3.

4. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 il titolare di una struttura ricettiva di affittacamere o casa e appartamenti per vacanze che non rispetti i limiti di cui agli articoli 20, comma 5, e 22, comma 3.

**Articolo 62** *Sanzioni relative agli appartamenti ammobiliati per uso turistico.*

1. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 chi affitta appartamenti ammobiliati per uso turistico o l'agenzia immobiliare quale sua mandataria, senza ottemperare alla comunicazione di cui all'articolo 53, comma 7.

2. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a 3.000,00 il locatore o l'agenzia immobiliare quale sua mandataria, che affitta appartamenti non in possesso delle caratteristiche e delle dotazioni, nonché non rende disponibili i servizi previsti dalle disposizioni attuative.

**Articolo 63** *Sanzioni relative all'uso occasionale di strutture ai fini ricettivi.*

1. Chiunque svolga le attività di cui all'articolo 41 in assenza del nulla osta comunale è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00.

2. Chiunque svolga le attività di cui all'articolo 41 in difformità del nulla osta comunale è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00.

**Art. 66-bis** *Sanzioni relative alle comunicazioni sui movimenti turistici <sup>(5)</sup>.*

1. 1. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15,00 ad euro 90,00 il titolare di una struttura ricettiva che omette la comunicazione dei dati giornalieri relativi al movimento turistico di cui all'articolo 57-bis.

2. La sanzione si riferisce ad ogni singola giornata per la quale è omessa la comunicazione dei dati giornalieri. Le modalità di verifica della comunicazione da parte dell'Ente competente sono stabilite con delibera della Giunta regionale.

---

(5) Articolo inserito dall' [art. 40, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 171](#), comma 1 della stessa legge.